

## Il Tribunale di Napoli III sezione civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei maciatati. Fausta Como – Presidente Luigia Stravino - Giudice Ettore Pastore Alinante – giudice rel ha deliberato il seguente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0380809 18/05/2012

Assegnatario : Regulazione dei Mercati



deci

nel procedimento iscritto al n. 8135/2011 RGANC e vertente

tra

srl F.T. Costruzioni di Franzese e Tessitore, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla Via V. Cimmino 12 presso l'avv. Maria Pezzullo, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura a margine del ricorso

ricorrente

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia 81 Pal. Regione presso l'avv. Anna Maria Pezzella, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti rilasciata in data 17/9/2002 in Napoli con atto per notaio Stefano Cimmino rep. 35.093

resistente

Oggetto: Impugnazione di decisione della Commissione regionale per l'artigianato

## Il Tribunale

Rileva quanto segue. In data 25/1/2007 la srl F.T. Costruzioni ha chiesto all'Albo Artigiani della Provincia di Napoli di aggiungere ai propri requisiti quelli previsti dalle lettere B, C, E, G della L. 46/1990 (sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). In data 19/3/2007 la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Napoli ha rigettato l'istanza. In data 22/3/2007 è stata spedita alla FT Costruzioni una raccomandata contenente la decisione della Commissione Provinciale; ma la busta è stata rispedita al mittente il 26/3/2007 con la motivazione "manca civico": infatti, l'indirizzo del destinatario, cioè la sede legale della FT Costruzioni, era stato indicato in conformità a quanto risultava dal registro delle imprese, ossia "Frattaminore, Via Napoli snc". Il rigetto

A.

dell'istanza attualmente risulta annotato nel registro delle imprese, sezione "informazioni del verbale artigiano". Nel marzo 2009 la FT Costruzioni, sull'assunto che la Commissione Provinciale non avesse risposto alla istanza che le era stata sottoposta, ha adito la Commissione Regionale per l'Artigianato riproponendo a tale organo la propria precedente richiesta. Con delibera 23 del 14/7/2011 la Commissione Regionale per l'Artigianato ha rigettato la richiesta della FT Costruzioni, sia perché il ricorso avverso la precedente decisione della Commissione Provinciale era stato presentato fuori temine, sia perché la ricorrente non aveva dimostrato di possedere i requisiti necessari. Tale ultima decisione è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale dalla FT Costruzioni, con la motivazione che, poiché la decisione della Commissione provinciale non le era stata mai notificata, la proprio originaria istanza avrebbe dovuto considerarsi accolta, in base all'art. 7.2 L. 443/1985 in base al quale "La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa"; e comunque di essere in possesso dei requisiti. Si è costituita la Regione Campania, deducendo che è stata colpa della stessa FT Costruzioni se la raccomandata contenente il rigetto della Commissione Provinciale non le è arrivata, e che è bastata la spedizione della raccomandata ad impedire il formarsi del silenzioassenso previsto dall'art. 7.2 L. 443/1985; che comunque la notizia del rigetto era stata comunicata tramite la pubblicazione nella sezione "informazioni del verbale artigiano"; che la FT Costruzioni non possiede i requisiti necessari all'accoglimento dell'istanza. Il PM ha concluso perche l'impugnazione venga accolta, non essendo provato che la deliberazione della Commissione Provinciale sia mai stata notificata ad FT Costruzioni.

Tanto premesso, l'impugnazione dev'essere accolta. La spedizione raccomandata, contenente il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Provinciale, non è equivalsa a notificazione e non ha impedito il formarsi del silenzio assenso. Cass. 15671/2011 ha affermato: "La mera consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di accettazione della proposta di alienazione del fondo rustico non è idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di riscatto spettante all'affittuario, essendo a questo fine necessario che l'atto sia giunto a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto, atteso che non ricorre in tal caso l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa in giudizio posto a base del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, proprio degli atti processuali, e che è necessario tutelare l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito."; ora, se il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario non si applica agli atti stragiudiziali perché non è coinvolto il diritto di difesa in giudizio, evidentemente non si applica neppure alla notificazione del provvedimento di rigetto della Commissione Provinciale per l'Artigianato, e del resto anche in questo caso è coinvolto l'interesse del destinatario a sapere se sia o meno maturato il silenzio - assenso entro il termine previsto dalla legge. Ciò a prescindere dal fatto che vi possa esser stata una negligenza della FT Costruzioni nell'indicare la propria sede legale: a parte che ciò non è provato, non essendo dato sapere se Via Napoli in Frattaminore sia dotata o meno di numeri civici, la circostanza è irrilevante ai fini della individuazione del momento perfezionativo della notificazione;

h

comunque, l'indirizzo della FT Costruzioni avrebbe potuto esser cercato in modo più accurato, ed in ogni caso la notificazione avrebbe potuto essere effettuata ex art. 139 cpc. Quanto alla pubblicazione del rigetto della istanza nel registro delle imprese, essa non equivale a notificazione, e comunque non si sa nemmeno se sia stata effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Quindi, in ultima analisi, sulla istanza della FT Costruzioni si è formato il silenzio/assenso della Commissione Provinciale, e di conseguenza la Commissione Regionale avrebbe dovuto solo prenderne atto ed accogliere l'istanza.


## **PQM**

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, riunito in camera di consiglio, dichiara che l'istanza presentata dalla srl FT Costruzioni in data 25/1/2007 all'Albo Artigiani della Provincia di Napoli di aggiungere ai propri requisiti quelli previsti dalle lettere B, C, E, G della L. 46/1990, deve considerarsi accolta; condanna la Regione Campania a rimborsare alla FT Costruzioni le spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 410, di cui euro 100 per esborsi, euro 150 per diritti ed euro 160 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Maria Pezzullo.

Così deciso in Napoli in data 21/3/2012

Il Presidente

Il giudice rel.



fonte: http://burc.regione.campania.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La presente copia composta di r fogli è conforme
ell'originale e si rilascia e richiests. Au lapulle
Napoli, VASSISTENTE CONTRACTOR CO
Ad alanson dell' su. Pezzullo or mohfar.
Merrato a:
REGIONE OSHRIANS, YOU PRINCE PER ENTITIONE  P.T. / CONGIL SOLON FEGIONISE PER ENTITIONE  CENTRO DIREBONDE ISOLO A/6- BOILES  MROLI  MROLI  CONGIL DI AMPRILLO DI NAPOLI
for confosere to the Gind, he notificate copi-dell'antescritte and ease intimate nel designate domicilio mediante consegnation
a mani ASIA Live Circles capace, t. q. addetto incaricato per ly ricezione degli atti. Napoli, CORTE APPELLO DI NAPOLI Ufficiale Giudiziario B3 Super Rocco Federico